

ALLEGATO A)

STATUTO DELLA "SWING DREAM FACTORY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

ARTICOLO 1 - Denominazione, Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, via La Spezia n. 34, un'associazione che assume la denominazione "Swing Dream Factory associazione sportiva Dilettantistica", in breve "SDF a.s.d."

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione deciderà eventualmente di affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - Scopo e Oggetto

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Danza;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare

l'organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture

sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare,

concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento,

corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore

utilizzo del tempo libero dei soci.

ARTICOLO 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le

persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si

impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio

Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli

eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci dovranno

presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto

dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente

acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la

temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio dà' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse all'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi

deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello

Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi

direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni

assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

ARTICOLO 4 - Recesso, Dimissioni e Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio

Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali

regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo

superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi

dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,

all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai

soci destinatari mediante lettera o altro metodo di comunicazione equivalente

e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - Risorse economiche, Fondo Comune, Esercizio sociale

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

ARTICOLO 7 - Assemblea degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve

effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o ove

si svolgano le attività o sul sito dell'associazione almeno venti giorni prima

della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario

della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può inoltre essere comunicato ai singoli soci

mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di

lettera semplice, fax, e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima

dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo

ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione

dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o

sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla

chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo

ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione

delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o

da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni

dalla data della richiesta.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli

associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota

associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può

rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

associato.

In prima convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente

costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli

associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima

convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente

costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o

rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei

voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i

liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla

presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei

presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto

favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vice Presidente

o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è

fatta dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri

scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano

cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione

dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono

rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il

Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi

sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno

1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o posta elettronica, non

meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi

intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una

convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni

assembleari;

b) redigere il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli

associati;

f) deliberare circa l'esclusione degli associati;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di

attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

dell'Associazione;

i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il

Consiglio decadano dall'incarico, l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei

nuovi componenti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero

Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve

provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 9 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma

dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di

ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il

potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento,

le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni,

spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni l'assemblea dei soci per

l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È

composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

Resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) deve controllare

l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle

scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa

alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,

ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 11 - Pubblicità degli atti

Il Consiglio Direttivo deve assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi, su richiesta, a disposizione dei soci per la consultazione.

ARTICOLO 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ARTICOLO 13 - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.